

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 534860)

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2024, n. 17

Istituzione della Giornata dell'autonomia.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Istituzione della Giornata dell'autonomia e sua ricorrenza.**

1. È istituita la "Giornata dell'autonomia", quale momento ed occasione per ripercorrere e sostenere, anche attualizzandolo, il percorso del popolo e delle istituzioni del Veneto per la affermazione ed il riconoscimento, in conformità ai principi costituzionali e statutari, della propria autonomia e del suo significato storico, culturale ed istituzionale per le comunità del Veneto.
2. La Giornata dell'autonomia è celebrata il 22 ottobre di ogni anno, ricorrenza dello svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017, in occasione del quale il popolo Veneto ha espresso la propria volontà di vedere attribuite alla Regione del Veneto ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Art. 2**Iniziative nella Giornata dell'autonomia.**

1. La Giunta regionale definisce, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il programma della ricorrenza della Giornata dell'autonomia e le relative modalità organizzative.
2. Il programma prevede la promozione di iniziative di studio e di approfondimento di carattere storico-culturale e giuridico:
 - a) sia dei valori e delle tradizioni del popolo e della civiltà veneta, su cui si fondano la cultura della autonomia del Veneto, le esperienze di autogoverno e le richieste di riconoscimento di forme e condizioni di autonomia;
 - b) sia sul percorso istituzionale per il riconoscimento dell'autonomia del Veneto, sul suo stato di attuazione conseguente allo svolgimento del referendum e sul negoziato intrapreso con lo Stato e sulle iniziative che possono essere assunte per il suo sostegno ed attualizzazione;
 - c) sia sulle forme di autonomia esistenti o sui processi tesi alla richiesta di autonomia in ambito nazionale ed europeo, al fine di approfondire e confrontare esperienze e percorsi di autogoverno dei popoli europei.
3. Il programma può altresì prevedere, anche avvalendosi del contributo scientifico dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 25 dicembre 2019, n. 44, l'organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio e la realizzazione di iniziative, anche editoriali, con il coinvolgimento di enti ed istituzioni universitarie e di ricerca, mettendo a disposizione delle istituzioni e degli interessati le competenze e risultanze acquisite.

Art. 3**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge

regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 luglio 2024

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Istituzione della Giornata dell'autonomia e sua ricorrenza.

Art. 2 - Iniziative nella Giornata dell'autonomia.

Art. 3 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 26 luglio 2024, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 19 ottobre 2023, dove ha acquisito il n. 239 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Zecchinato, Villanova, Pan, Barbisan, Piccinini, Bisaglia, Brescacin, Cavinato, Cecchetto, Cestari, Dolfin, Maino, Michieletto, Puppato, Sandonà, Scatto, Vianello, Giacomini, Corsi, Favero e Gerolimetto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 7 febbraio 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Marco Zecchinato, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 luglio 2024, n. 17.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Marco Zecchinato, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il 22 ottobre 2017 costituisce, per il popolo veneto e le istituzioni regionali, momento di approdo e di ripartenza per l'affermazione e il riconoscimento del proprio percorso di autonomia regionale.

Un'autonomia che ha un suo fondamento e significato, storico e culturale, quale espressione della identità di un popolo e di una cultura, prima ancora della previsione del suo riconoscimento costituzionale nella forma giuridica del regionalismo differenziato.

Un regionalismo differenziato che, nella previsione dell'articolo 116, terzo comma della Carta costituzionale, costituisce occasione e strumento per portare a compimento il disegno delle istituzioni della Repubblica dei Padri costituenti, come attualizzato dal legislatore costituzionale dei primi anni 2000; quanto sopra nella convinzione che il regionalismo, proprio perché differenziato, postula percorsi, soluzioni ed esiti, anche diversi fra le diverse regioni, in quanto propone ed offre alle regioni stesse la possibilità di valorizzare specificità e differenze, nel disegno di una Repubblica, certo una e indivisibile, ma che riconosce e promuove le autonomie locali, e che si esprime nel policentrismo ed equiordinazione dei livelli di governo, tutti chiamati ad operare sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Ed in tal senso lo Statuto del Veneto, nell'ambito dei suoi principi, riconosce (articolo 1) il Veneto quale “Regione autonoma”, “in armonia con la Costituzione della Repubblica” e “l'autogoverno del popolo Veneto” (articolo 2) che “si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia”.

Il 22 ottobre 2017 ha così costituito, con lo svolgimento del referendum nelle forme e nei limiti assentiti dalla Corte costituzionale, il momento della chiara espressione di una palese volontà del Veneto di cogliere questa opportunità, al fine di vedersi riconosciute ulteriori forme di autonomia; e ciò ha costituito, come evidenziato dal Presidente della regione in occasione della sua audizione presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede di svolgimento dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato, “dato che merita una particolare attenzione politica ed istituzionale”.

Il percorso che ne è seguito, in esecuzione e coerenza all'esito referendario, ha portato a formalizzare un'iniziativa regionale di percorsi e contenuti per il riconoscimento di forme di regionalismo differenziato, con l'individuazione di materie e funzioni, e a dare il conseguente mandato a negoziare un'intesa in capo al Presidente della Regione.

Ecco quindi che, nelle more di un percorso di attuazione del regionalismo differenziato, la celebrazione della ricorrenza del referendum diventa occasione per un incontro e confronto culturale ed una riflessione istituzionale, in funzione del sostegno al percorso di regionalismo differenziato intrapreso dalla Regione del Veneto.

In tal senso si propone (articolo 1) l'istituzione della “Giornata dell'Autonomia” e la celebrazione della sua ricorrenza annuale, nella data di svolgimento del referendum, con un programma di iniziative definite dalla Giunta regionale di intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale (articolo 2), che si propone sviluppato in momenti di studio e approfondimento, sia dal punto di vista storico e culturale, sia in ordine alle iniziative che possono essere assunte per il suo sostegno ed attualizzazione, anche operando su un piano di diritto comparato con analoghe esperienze e processi a livello nazionale ed europeo.

Un contributo in materia, in tal senso, potrà essere fornito, sotto un profilo tecnico e scientifico, dall'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata, istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 44/2019.

La norma finanziaria completa l'articolato del progetto di legge.

In chiusura, va annotato che il provvedimento all'esame dell'Assemblea è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19 ottobre 2023, dove ha assunto il numero 239 tra i progetti di legge dell'undicesima legislatura.

Il 26 ottobre è stato assegnato in sede referente alla Prima Commissione.

Nella seduta del 10 gennaio 2024 è stato illustrato ai componenti della medesima Commissione.

Nella seduta del 7 febbraio, infine, la Prima Commissione ha esaminato il provvedimento, apportando alcune modifiche di carattere tecnico all'articolo 3 (Norma finanziaria), concludendo i propri lavori e licenziandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro, Giacomini, Sandonà con delega Cavinato, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini); ha espresso voto contrario la rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani).”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Vanessa Camani, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge di cui siamo a discutere arriva, oggi, in Aula con la contrarietà della minoranza. A noi, infatti, non sfugge che la legge Calderoli, che è stata approvata dopo una prima lettura al Senato con una serie di emendamenti, e con una lettura blindata alla Camera, senza neppure un emendamento, quindi una legge votata da una parte dell'arco costituzionale e anche da una parte del Paese, rappresenta un passaggio importante nel percorso che dovrebbe costruire le condizioni per avere maggiore autonomia.

Non ci sfugge neanche il fatto che la legge Calderoli, per come è stata approvata dal Parlamento italiano, smentisce due punti fondamentali del racconto che in questi anni la Lega e Zaia hanno fatto dell'autonomia: il primo è la questione del residuo fiscale. Ci è stato detto che bisognava chiedere l'autonomia perché i soldi dei veneti dovevano restare in Veneto. Ebbene, desidero informare tutti che la legge Calderoli non dice questo. In primis perché è fatta a invarianza di risorse. Quindi, anche volendo, soldi non ne arrivano. In secundis, perché stabilisce il principio che è esattamente il contrario di quello che questa maggioranza ha sempre sostenuto per la sua idea di autonomia e cioè che l'autonomia non vuol dire che i soldi del Veneto restano in Veneto. L'autonomia vuol dire che un'istituzione regionale può svolgere al posto dello Stato alcune funzioni e che, per lo svolgimento di quelle funzioni, deve avere le risorse necessarie. Quindi, smentiamo con forza la questione del residuo fiscale, su cui è stata fondata buona parte della propaganda sull'autonomia.

Il secondo dato di fatto che la legge Calderoli smentisce è questa retorica delle ventitré materie tutte insieme subito. Il Vostro Ministro dice che le ventitré materie subito sono una sciocchezza, perché l'autonomia è un percorso che va costruito nel tempo, perché ci sono alcune materie che in questo momento non sono devolvibili e perché il negoziato prevede anche una attività di monitoraggio, indagine e analisi per funzioni e competenze molto più approfondita del “tutte le ventitré materie”.

È una legge, quindi, sulla quale in realtà ci sarebbe molto da dire e molto da confrontarci, per capire, cioè, come queste idee dovrebbero ora essere ricalibrate, proprio perché c'è la novità che esiste una legge quadro e che, quindi, l'autonomia non è più quella roba che avete in mente voi, ma è una legge dello Stato.

È evidente che questa dovrebbe essere una fase in cui la politica e le Istituzioni discutono, si interrogano, approfondiscono. C'è un Paese intero che discute sulla legge Calderoli, c'è la politica divisa sul giudizio della legge Calderoli. Mentre avviene questo in tutta Italia, in tutti i Consigli regionali d'Italia, Noi discutiamo una proposta illuminante e che cambierà le sorti dell'autonomia del Veneto: l'istituzione della “Giornata dell'Autonomia”.

È da quando è iniziata questa nuova legislatura nazionale, da quando c'è il Governo Meloni, da quando ci siamo accorti che l'accordo, lo scambio sulla pelle delle Istituzioni tra il premierato e l'autonomia avrebbe potuto effettivamente realizzarsi che chiedo al Presidente Zaia di riconoscere al Consiglio regionale la dignità dell'Assemblea legislativa che dovrebbe costruire le condizioni per fare quello che voi avete detto da vent'anni che volete fare, e cioè chiedere nuove e ulteriori materie, realizzando l'autonomia promessa da così tanto tempo.

Oggi, tuttavia, ho capito che è questa maggioranza che sceglie di svilire il ruolo del Consiglio regionale, e anziché pretendere di discutere nel merito dell'autonomia, si accontenta di discutere della “Giornata dell'Autonomia”. È vent'anni che aspettate questo momento. Ma adesso che quel giorno è arrivato e potete finalmente dire che autonomia volete e come la volete, cosa fate? La “Giornata regionale dell'Autonomia”.

Vi dico, allora, seriamente, che non è colpa del presidente Zaia, è colpa vostra. Siete voi che acconsentite di ridurre il ruolo di questo Consiglio regionale alla propaganda, invece di farlo al di fuori. Qui non siete militanti, dovrete essere legislatori regionali che spiegano come si fa la cosa che da vent'anni dite che volete fare e, invece, fate la giornata dell'autonomia.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 44/2019 è il seguente:

“Art. 18 - Istituzione dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata.

1. Al fine di supportare la Regione del Veneto nella fase di negoziato con il Governo per l'ottenimento di ulteriori e maggiori forme di autonomia e nella successiva fase di attuazione della legge di differenziazione ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, è istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio svolge attività di studio e ricerca nonché di proposta e impulso, anche attraverso l'elaborazione di contributi tecnico-scientifici, nei settori giuridico, economico, sociale, finanziario e fiscale con riferimento alla trattativa con il Governo e alla successiva legge di differenziazione.

3. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e la composizione interna dell'Osservatorio, anche prevedendo la partecipazione di soggetti ed organismi, pubblici e privati, di comprovata esperienza e qualificata competenza.

4. L'Osservatorio sarà coordinato da un Direttore, scelto dal Presidente della Giunta regionale in ragione della comprovata esperienza professionale maturata in ambito legale, giuridico, economico e finanziario relativamente alla materia dell'organizzazione e alle competenze regionali. Il Direttore presta la sua attività a titolo gratuito.

5. La partecipazione dei componenti ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie o indennità di presenza.

6. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022."

4. Struttura di riferimento

Direzione riforme istituzionali e attuazione dell'autonomia differenziata